CONVENZIONE					
PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE					
SPECIALE E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL					
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA		•			
1 lettera a) L.R. 19/2007 – LOTTI 2-5-6-20-24-30		CONVA TEC ITALIA S.r.l.	l Sig.	Z	
TRA		siglato in originale dal Sig	Francesco CARBONI		
La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.a., con sede legale in		EC II	origin	co C⁄	
Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta		VA T	ato in	rances	
al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n.		CON	sigls	Щ	
09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del					
Direttore Amministrativo Dott. Leo MASSARI giusta procura speciale					
conferita con atto notarile dott. GANELLI, rep. n. 22208 numero atti 14609					
registrata al n. 15904 del 22 giugno 2011 presso l'Agenzia delle Entrate –					
Ufficio di Torino 1 (nel seguito per brevità anche "S.C.R Piemonte S.p.a.");					
E					
CONVATEC ITALIA S.r.l., sede legale in Roma, via Bianchini n. 60, ed ivi					
domiciliata ai fini del presente atto, capitale sociale Euro 258.267,00= i.v.,			•		
iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 06209390969, REA 1204916		p.A .	tt. Lec	_	
di Roma, P. IVA 06209390969, in persona del procuratore speciale Francesco		IE S.	lal Doi	- גו	
CARBONI, giusta poteri allo stesso conferiti con procura speciale Rep. N.	, , ,	C.R. PIEMONTE S.p.≜	nale d	MASSARI	
226254 Raccolta n. 35516 autenticata nella firma dal dott. Antonio LA		. PIE	n origi	MA	
REGINA notaio in Roma, (nel seguito per brevità anche "Fornitore")	<u>.</u>	S.C.R	siglato in originale dal Dott. Leo	_	
PREMESSO CHE			sig		

	a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R					
	Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.					
	3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;					
	b) con D.G.R. n 12-1438 del 28 gennaio 2011 la Giunta Regionale ha		CONVA TEC ITALIA S.r.l.		=	
	affidato a S.C.R Piemonte S.p.A. il compito di individuare un fornitore			Sig.	Ę	
	per la fornitura di materiale di medicazione, da destinarsi ai soggetti di cui		[ALIA	ale dal	CARBONI	
	all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007 s.m.i., mediante l'espletamento		ECI	siglato in originale dal Sig		
	di procedure ad evidenza pubblica predisponendo i relativi atti di gara;		VA T	ato in	Francesco	
C	c) S.C.RPiemonte S.p.A., con provvedimento n. 68 del 8/10/2012, in		CON	sigla	Ţ	
	esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha				-	
	indetto una procedura aperta, suddivisa in 34 lotti, per la stipula, con					
	riferimento a ciascun singolo lotto, di una Convenzione per la fornitura di					
	materiale di medicazione speciale e la prestazione dei servizi connessi, da					
	destinarsi ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007, con					
	la previsione, per i lotti 1-5-6-9-23-24-25-27-28-29-30 e 33					
	dell'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, e per i restanti					
	lotti, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;					
c	d) con provvedimento n. 102 del 12/12/2013, S.C.RPiemonte S.p.A. ha		.A.	t. Leo	-	
	aggiudicato definitivamente i lotti 2 -5 - 6 - 20 - 24 e 30 al Fornitore per un		TE S.p	al Dot	I	
	prezzo totale complessivo offerto pari a Euro 1.979.477,03 oltre I.V.A.;		S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo	nale da	MASSAR	
	e) il Fornitore aggiudicatario dei lotti 2 -5 - 6 - 20 - 24 e 30 ha presentato la			origii	MA	
	documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione		.C.R.		_	
	che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte		9 2	sig]	=	
	integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo					
	di Euro 98.974,00 fideiussione bancaria n. 420767/J, rilasciata da Banca					
	Pagina 2 di 31					

	Nazionale del Lavoro S.p.A. a garanzia dell'adempimento delle					
	obbligazioni derivanti dalla Convenzione stessa e dei successivi ordinativi					
	di fornitura;					
	f) il Fornitore aggiudicatario dei lotti 2 -5 - 6 - 20 - 24 e 30 ha attivato		•			
	servizio di supporto e assistenza secondo quanto disposto al par. 5.3 del		A S.r.]	l Sig.	Z	
	Capitolato Tecnico ed ha comunicato un numero telefonico, un numero di		ALIA	siglato in originale dal Sig.	Francesco CARBONI	
	fax ed un indirizzo e-mail dedicati alla Convenzione;		CONVA TEC ITALIA S.r.l	origin	sco C/	
	g) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R		VA T	ato in	rances	
	Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa		CON	sigl	ĬΉ	
	espressamente riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni					
	generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti					
	con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura.					
	Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate					
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE					
	ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI					
	1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime					
	premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara					
	ed il Disciplinare, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte		p.A.	siglato in originale dal Dott. Leo		
	integrante e sostanziale della presente Convenzione;		re s.	al Doi	H	
	2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione,	-	C.R. PIEMONTE S.p.≜	nale d	MASSARI	
	ancorché non allegati: Codice Etico e il Modello di organizzazione, gestione e		PIE	ı origi	MA	
	controllo ex D.Lgs 231/01 di S.C.RPiemonte S.p.A., Capitolato Tecnico,		S.C.R.	lato ir		
	Documentazione Tecnica Lotti 2 -5 - 6 - 20 - 24 e 30, Offerta Economica Lotti		— S ligis			
	2 -5 - 6 - 20 - 24 e 30, cauzione definitiva.					
	Pagina 3 di 31					
1	_					

CONVA TEC ITALIA S.r.I. siglato in originale dal Sig. Francesco CARBONI
NVA TEC lato in orig
CON' sigla
_
Leo
S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
TEMONT riginale da MASSAR
PIEN origin MA3
.C.R. ato in
Solgis —

	voce a: MEDICAZIONE IN FIBRE GELIFICANTI A BASE DI					
	CELLULOSA E ARGENTO SENZA ALGINATO 5 X 5 CM circa					_
	voce b: MEDICAZIONE IN FIBRE GELIFICANTI A BASE DI					_
	CELLULOSA E ARGENTO SENZA ALGINATO 10 X 10 CM circa		- :		_	
	voce c: MEDICAZIONE IN FIBRE GELIFICANTI A BASE DI		A S.r	al Sig.	IN(
	CELLULOSA E ARGENTO SENZA ALGINATO 10-15 X 15-20 CM circa		ıale da	ARBC		
	voce d: MEDICAZIONE IN FIBRE GELIFICANTI A BASE DI		CONVA TEC ITALIA S.r.l.	siglato in originale dal Sig	Francesco CARBONI	
	CELLULOSA E ARGENTO SENZA ALGINATO 2-3 X 30-45 CM		IVA J	lato in	France	
	per un importo massimo pari a Euro 1.473.451,00;		Sigl	H _		
	- Lotto 24: MEDICAZIONE A BASE DI CARBONE ATTIVO 10 X 10 CM				_	
	circa per un importo massimo pari a Euro 14.700,00;					
	- Lotto 30: SOLUZIONE SALINA STERILE PER DETERSIONE FERITE					
	per un importo massimo pari a Euro 152.058,03.					_
	2. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga					
	irrevocabilmente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a fornire i					
	prodotti di cui al precedente comma, nonché ad eseguire i servizi connessi					
	nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di					
	Fornitura, sino alla concorrenza dell'importo massimo previsto per ciascun		. A.	r. Leo		
	Lotto.		E S.p	ıl Dott	_	
	3. L'importo massimo relativo a ciascun lotto di cui al precedente comma 1		IONT	ıale da	MASSARI 	
	esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo				
	emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite dell'importo		.C.R.	ato in		_
	massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura dei		_	_		
	prodotti oggetto di convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base				_	
	del singolo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente.					
	Pagina 5 di 31					
4						•

4. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al	
Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base dei	
prezzi unitari offerti in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivi	
della fornitura dei prodotti oggetto del presente atto, nonché della prestazione	
dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.	
5. S.C.RPiemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle	 [ALL ale da ARBO
stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto importo massimo	EC II origin
del lotto di riferimento, fino a concorrenza di un quinto dell'importo della	CONVA TEC ITALIA S.r.l. siglato in originale dal Sig. Francesco CARBONI
Convenzione ai sensi del R.D. 2440/1923.	CON Sigla
6. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle	
condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I	
singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il	
Fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e	
dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al	
Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione.	
7. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le	
Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli	_
Ordinativi di Fornitura.	.t. Leo
8. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R Piemonte S.p.A.	TEMONT TEMONT Tiginale da MASSARI
all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà	
origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante	
esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi	
di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la	
presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.	
Pagina 6 di 31	

ART. 3 - DURATA			
1.La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere			
dalla data di stipula della medesima e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza			
del termine non sia esaurito l'importo massimo stabilito per ciascun Lotto (di			
cui all'art. 2 comma 1) potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori		l Sig.	Z
6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di		ale da	RBO
S.C.R Piemonte S.p.A	CONVA TEC ITALIA S.F.I.	siglato in originale dal Sig.	Francesco CARBONI
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli	VA T	ato in	rances
Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla		sigla	丘 —
Convenzione qualora sia esaurito l'importo massimo previsto per ciascun			_
Lotto, anche eventualmente incrementato.			
2. Durante l'arco temporale di cui al comma 1 le Amministrazioni potranno			
emettere Ordinativi di Fornitura.			
3. Il Fornitore dovrà garantire la fornitura del/i prodotto/i ed i servizi connessi			
per tutta la durata della Convenzione.			
ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA			
1. Per dare esecuzione alla fornitura dei prodotti, le Amministrazioni devono			
emettere uno o più Ordinativi di Fornitura, nel quale sono specificati: (i) le		t. Leo	
quantità di prodotti richiesti da consegnare, suddiviso per prodotto; (ii) i	E S.I	al Dot	= -
luoghi di consegna; (iii) gli estremi per la fatturazione (iiii); l'indicazione del	— LON	nale d	ASSAR
Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.). Gli Ordinativi di Fornitura,	PIEN	ı origi	MA
sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, dovranno	S.C.R. PIEMONTE S.p.A	siglato in originale dal Dott. Leo	
essere inviati al Fornitore a mezzo fax, tramite posta elettronica certificata		sig	
(PEC) o posta elettronica.			
Pagina 7 di 31			

2. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore				
dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel				
Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena				
l'applicazione delle penali di cui all'art. 9.	 _			
ART. 5 – VERIFICHE	 S.r.l	l Sig.	Z	
ART. 5.1 - ATTIVITA' DI CONTROLLO	 CONVA TEC ITALIA S.r.l	siglato in originale dal Sig	Francesco CARBONI	
S.C.R Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la	 EC II	origina	co CA	
corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento	 VA TI	to in e	ances	
dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.	 CON	sigla	臣	
ART. 5.2 - VERIFICHE DEL PRODOTTO				
Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R. Piemonte S.p.A., anche tramite				
terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare, in corso di fornitura,				
verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche				
quali/quantitative del vaccino consegnato con quelle descritte nel Capitolato				
Tecnico e nella scheda tecnica. Tale verifica si svolgerà secondo le modalità				
descritte al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico.				
ART. 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE				
Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in	. A.	. Leo		
altre parti della Convenzione a:	 .C.R. PIEMONTE S.p.A	siglato in originale dal Dott. Leo		
a) rispettare il Codice Etico ed il Modello di organizzazione, gestione e	 IONT	ale da	MASSARI	
controllo ex D.Lgs 231/01 adottati da SCR Piemonte S.p.A.;	 PIEM	origin	MAS	
b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli	C.R.	ato in		
atti necessari all'utilizzo delle Convenzione;	— S.			
Pagina 8 di 31				

c) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi,				
impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro				
realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;				
d) conformare la qualità del/i prodotto/i fornito/i alla normativa sopravvenuta	 _•			
in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di	CONVA TEC ITALIA S.r.l.	ıl Sig.	IN.	
Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle	FALL	ıale da	Francesco CARBONI	
autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in	 ECL	siglato in originale dal Sig	sco C	
commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio	 IVA T		rance	
onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di	 CON		щ	
prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;				
e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa				
documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi				
quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle				
Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto				
previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara;				
f) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura				
ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 4 della				
presente Convenzione, sarà compito del Fornitore contattare	p.A.	it. Lec		
l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo	re s.	al Do	Ξ.	
che recepisca le opportune correzioni;	 MON	nale d	MASSARI	
g) eseguire il confezionamento, la consegna del prodotto e la prestazione dei	 PIE	MA		
servizi connessi in tutti i luoghi e secondo le indicazioni che verranno	S.C.R. PIEMONTE S.p.A	siglato in originale dal Dott. Leo		
fornite da ciascuna Amministrazione contraente nel rispetto di quanto	 -1	sig		
indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e				
nell'Ordinativo di Fornitura.				
Pagina 9 di 31				

		h) eseguire ogni Ordinativo di Fornitura di importo non inferiore ad Euro
		100,00 IVA esclusa; resta salva la facoltà del Fornitore di dare in ogni
		caso seguito a ordinativi di Fornitura con valori inferiori al predetto
•		importo;
S.r.l I Sig. NI	 S.r.1	i) non dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura che vada oltre la
'ALIA ale dal RBO)	ALIA	concorrenza dell'importo massimo della Fornitura previsto per ciascun
CONVA TEC ITALIA S.r.I. siglato in originale dal Sig. Francesco CARBONI	 EC 11	lotto, informando tempestivamente l'Amministrazione e S.C.RPiemonte
VA T] to in o		S.p.A.;
CON sigla	CON	j) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura
		organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli
		Ordinativi di fornitura;
		k) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al paragrafo 7 del
		Capitolato Tecnico;
		l) consentire al S.C.RPiemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per
		quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e
		anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione
		delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la
Leo	. .	propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
E S.p il Dott	 E S.p	m) manlevare e tenere indenne S.C.R Piemonte S.p.A. nonché le
S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo	- IOI	Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle
PIEN origin MAS	PIEN.	pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti
.C.R. ato in	C.R.	dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in
S lgis	v	relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
		Pagina 10 di 31

ART. 7 – CAMPIONATURA			
1. I campioni, presentati in sede di gara, rimangono presso gli uffici di S.C.R.			
Piemonte S.p.A. per tutta la durata della Convenzione e per tutta la durata dei			
singoli Ordinativi di Fornitura.	•		
2. S.C.R. Piemonte e/o le Amministrazioni possono verificare in qualsiasi	S.r.l	Sig.	— Z
momento la corrispondenza tra i prodotti forniti, in esecuzione degli	ALIA	ale dal	RBO
Ordinativi di Fornitura, e i prodotti offerti in sede di gara.	CONVA TEC ITALIA S.r.l	siglato in originale dal Sig	Francesco CARBONI
ART. 8 – CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA	 VA TI	to in e	ances
3. Il confezionamento, il trasporto e la consegna del prodotto relativo a	CON	sigla	丘 —
ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere effettuato dal Fornitore con le			
modalità e nelle tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico paragrafi 4 e 5.1.			
Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare			
(vedi par. 8 Capitolato Tecnico) l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità			
dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nell'Ordinativo di fornitura.			
In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti,			
troverà applicazione quanto disciplinato al par. 8 del Capitolato Tecnico.			
ART. 9 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO			
1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al	 .A.	t. Leo	_
Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del	E S.p	al Dot	
prezzo unitario dei prodotti proposti (da intendersi comprensivo della	 S.C.R. PIEMONTE S.p.A	siglato in originale dal Dott. Leo	MASSARI
fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato in	PIEN	origin	MA;
Offerta economica, pari a:	C.R.	lato in	_
	Ø	Sigl	_
Pagina 11 di 31			

LOTTO 2

Voce c – DUODERM

LOTTO 2			
Nome Commerciale	Prezzo unitario (Iva	CIG	
del Prodotto	esclusa)		
Voce a - DUODERM			
CGF			A S.r.J. 1 Sig. NI
Cod. 9185	€ 0,4000		CONVA TEC ITALIA S.r.l. siglato in originale dal Sig. Francesco CARBONI
Cod. 7103			EC IT ortigin
Voce b -DUODERM			VA T ato in rances
CGF	€ 1,6400		CON sigl.
Cod. 9186	21,0100	460476651C	
Voce c -DUODERM			
CGF			
Cod. 9187	€ 2,4200		
LOTTO 5			
Nome Commerciale	Prezzo unitario (Iva	CIG	1
del Prodotto	esclusa)		<u> </u>
Voce a - DUODERM			p.A.
Extra sottile	€ 0,4700		TTE S. dal Do
Cod. 9192	C 0,4700		TEMONT: riginale da MASSARI
Voce b -DUODERM			PIE. MA
Extra sottile	E 0 4200	4604850A6C	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
Cod. 9194	€ 0,4200		sigis

€ 0,9500

Extra sottile Extra					
sottile					
Cod. 9196					
LOTTO 6				5. 0	_
Nome Commerciale	Prezzo unitario (Iva	CIG		dal Sig	ONI
del Prodotto	esclusa)		TAI	ginale (Francesco CARBONI
DUODERM Pasta	€ 0,0520	4604062520	TEC	n orig	esco
Cod. 9184	€ 0,0320	4604863528	CONVA TEC ITALIA S.r.l.	siglato in originale dal Sig.	Franc
LOTTO 20				.SI	_
Nome Commerciale	Prezzo unitario (Iva	CIG			
del Prodotto	esclusa)				
Voce a - AQUACEL Ag					
Cod. 403706	€ 2,6300				
Voce b -AQUACEL Ag					
Cod. 403708	€ 4,8800	46053517DD			
Voce c - AQUACEL Ag					
Cod. 403710	€ 12,0800			,eo	_
Voce d -AQUACEL Ag				ott. L	_
Cod. 403771	€ 9,1100		S.C.R. PIEMONTE S.p.A	siglato in originale dal Dott. Leo	ARI -
LOTTO 24			IEMC	riginal	MASSARI
Nome Commerciale	Prezzo unitario (Iva	CIG		o in o	_
del Prodotto	esclusa)		S	siglat	_
CARBOFLEX		4605422AD4			_
Cod. 9237	€ 0,9800	4605432AB4			
		Pagina 13 di 31	1		

LOTTO 30

Nome Commerciale	Prezzo unitario (Iva	CIG			
del Prodotto	esclusa)				
IRRICLENS –		4407770004			
Cod. 9119	€ 0,0101	4605559384	CONVA TEC ITALIA S.r.l	al Sig.	INC _
I prezzi unitari sopraind	icati rappresentano il listi	ino di riferimento per il	 TALI	ıale da	ARB(
Fornitore per l'intera dura	ta della presente Convenzi	one. Oneri della sicurezza	 ECI	siglato in originale dal Sig.	Francesco CARBONI
non soggetti a ribasso pari	a € 0 (zero).		 IVA J	ato in	rance.
2. Il corrispettivo matura	to mensilmente sarà pagat	o dietro presentazione di	CON	sigl	<u> </u>
regolari fatture, aventi cao	denza mensile posticipata;	le stesse dovranno essere			
inviate a mezzo posta (ed	l eventualmente anticipate	via e mail) ai riferimenti			
indicati nell'Ordinativo di	Fornitura.				
3. Secondo quanto previs	sto dal combinato disposto	dell'art. 4, comma 2 lett.			
c) e commi 4, 5 e 6 del D	. Lgs. 231/2002 e s.m.i., tr	attandosi di Convenzione			
avente ad oggetto la fo	rnitura a favore di enti	pubblici che forniscono			
assistenza sanitaria, deb	vitamente riconosciuti a	tal fine, i corrispettivi			
dovranno essere corrispo	sti a 60 (sessanta) giorni	a decorrere dalla data di		C	
ricevimento della fattura.			 p.A.	tt. Le	
4. Il Fornitore assicura il	l pieno rispetto di tutti gl	i obblighi di tracciabilità	 TE S.	ial Dc	₽ _
finanziaria di cui alla le	gge 13/8/2010, n. 136. In	particolare, i pagamenti	 S.C.R. PIEMONTE S.p.A	siglato in originale dal Dott. Leo	MASSARI
relativi all'adesione alla I	presente Convenzione sara	nno effettuati a mezzo di	 . PIE	n orig	-
Conti Correnti dedicati (a	nche in maniera non esclus	siva) accesi presso banche	 S.C.R	glato i	
o Poste Italiane S.p.A				sis	
Gli estremi identificativi d	lei conti correnti dedicati so	ono i seguenti:			
– presso BNL B	anca Nazionale del l	Lavoro Agenzia 6300			
		Pagina 14 di 31			

IBAN IT47E0100503200000000007222,				
– presso Banca Intesa Sanpaolo				
IBAN IT63C0306903207100000061281,				
– presso JPMorgan Chase Bank Milano	-			
IBAN IT32O034940160000000001390	A S.r.l	l Sig.	Z	
nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di	CONVA TEC ITALIA	siglato in originale dal Sig	Francesco CARBONI	
essi sono:	ECL		sco C	
 Antonio LA REGINA CF: LRGNTN61D21L219J; 	IVA T	ato in	rance	
- Stefano PRETI CF: PRTSFN62A04H501V;	CON	sigl	щ	
 George A. Kegler Jr, nato nel Missouri (USA) il 1/1/1956; 				
- Timothy M. WINSTON, nato nel NEW HAMPSHIRE (USA) il				
15/16/1964				
5. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei				
prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al par. 6.2 del				
Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti				
oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a				
quanto richiesto dagli Enti.				
6. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il	p.A.	tt. Lec		
Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire	re s.	lal Do		
Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di	 MON	siglato in originale dal Dott. Leo	MASSAR	
qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non	 . PIE	n origi	MA	
ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.	 S.C.R. PIEMONTE S.p.A	glato ii	_	
7. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità	 	sig		
contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico				
di regolarità contributiva) in corso di validità.				
Pagina 15 di 31				

	8. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa					
	imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di					
	cui al comma 3 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo					
	all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla					
	normativa vigente al tempo del pagamento stesso.		S.r.l	Sig.	Z	
	ART. 10 - PENALI		ALIA	ale dal	RBO.	
	1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od		EC II	siglato in originale dal Sig	Francesco CARBONI	
	eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni		CONVA TEC ITALIA S.r.l	to in o	rances	_
	in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia			sigle	丘	
	omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione					_
	comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili					
	all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel					
	Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione ha la facoltà di applicare					
	penalità secondo quanto riportato al paragrafo 9 lettere a), b) e c) del					
	Capitolato Tecnico.					
	2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le					
	prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni					
	stabilite; in tal caso l'Amministrazione contraente applicherà la penale si cui		Ā.	t. Leo		
	paragrafo 9 lettera a) del Capitolato Tecnico sino al momento in cui la		E S.p	ıl Dott	_	
	fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni		[ONT]	siglato in originale dal Dott. Leo	MASSARI	
	contrattuali.		PIEN	origir	MAS	_
	3. Ferma restando l'applicazione della penalità, le Amministrazioni		S.C.R. PIEMONTE S.p.A	ato in		
	Contraenti, in caso di inadempimento da parte del Fornitore, hanno facoltà di			sigl		
	commettere la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora					
	l'Amministrazione Contraente proceda con l'esecuzione in danno,					
	Pagina 16 di 31					
4						

approvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della				
consegna del prodotto acquistato sul libero mercato.				
4. Per la mancata operatività del servizio di supporto ed assistenza (par. 5.3				
Capitolato Tecnico) e/o per il ritardo nella consegna della reportistica e	•			
comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio (par. 7	 S.r.1	l Sig.	Z	
Capitolato Tecnico) dei servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di	ALI	ale da	CARBON	
consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni	CONVA TEC ITALIA S.F.I.	siglato in originale dal Sig.		
indicate da S.C.R. – Piemonte S.p.A. il Fornitore sarà tenuto a corrispondere	VA T	ato in	Francesco	
alla stessa la penale di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.	CON	sigla	正 -	
ART. 11 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE			_	
DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI				
1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo				
all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 10 comma 1 dovranno				
essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione				
Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a				
S.C.R. – Piemonte S.p.A				
In tal caso Il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione				
richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi	p.A.	siglato in originale dal Dott. Leo	_	
dalla ricezione della contestazione stessa.	 IE S.]	lal Do	⋥ -	
Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel	C.R. PIEMONTE S.p.A	nale d	MASSARI	
termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	PIE	n origi	MA	
idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare	S.C.R	,lato in	_	
l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite		sig	_	
all'art. 10 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.				
Pagina 17 di 31				

2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle				
penali di cui all'art. 10 comma 2 dovranno essere contestati al Fornitore per				
iscritto da S.C.RPiemonte S.p.A				—
In tal caso Il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.RPiemonte	•			
S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione	\ S.r.l	l Sig.	Z	
della contestazione stessa.	[ALL	ale da	IRBO	
Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R Piemonte S.p.A nel	 CONVA TEC ITALIA S.r.l	siglato in originale dal Sig	Francesco CARBONI	
termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	VA T	ato in	rances	
idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a giustificare	 CON	sigla	Щ	
l'inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all'art.				
10 comma 2 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.				
3. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle				
penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore				
ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A.				
di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o				
procedimento giudiziario.				
4. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali di				
cui all'art. 10 comma 1, sino alla concorrenza della misura massima pari al	.A.	t. Leo		
10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso	E S.p	siglato in originale dal Dott. Leo	Ι	
l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto	ION	ıale da	MASSARI	
delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali	PIEN	origin	MA	
maggiori danni.	.C.R. PIEMONTE S.p.A	lato in		
5. S.C.RPiemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 10	S	sigl		
comma 2 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per				
cento) del valore massimo complessivo di ciascun lotto fermo il risarcimento				
Pagina 18 di 31				

		degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima
		del 10%. S.C.RPiemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle
		singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.
		6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei
Sig.	S.r.l.	termini specificati nel presente atto, non esonera in nessun caso il Fornitore
ıle dal RBO	ALIA	dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che
origina co CA	ECIT	ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
siglato in originale dal Sig Francesco CARBONI	CONVA TEC ITALIA S.r.l.	ART. 12 - GARANZIE
sigla Fr	CON	1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha
_		presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla
		legge, così come indicato alla lettera e) delle premesse. In merito allo svincolo
		ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113
		del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
		2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
		del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2,
		del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro
		quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.RPiemonte S.p.A La detta
t. Leo	.A.	cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia
siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI	.C.R. PIEMONTE S.p.A	dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai
riginale da MASSAR	MON	sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e
n origi MA	PIEN	dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.
lato ir	S.C.R	3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal
sis —	3 1	Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;
		pertanto S.C.RPiemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 10,
		Pagina 19 di 31

ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli				
inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.				
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di				—
fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle			_	
obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di fornitura e sarà	 S.r.l	Sig.	Z	
svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa	 CONVA TEC ITALIA S.r.l	siglato in originale dal Sig	Francesco CARBONI	
deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni e/o della S.C.R	 EC II	origina	co C^	
Piemonte S.p.a. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione	 VA T	ato in	rances	
delle obbligazioni assunte e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è	CON	sigla	<u>Г</u>	
progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento			_	
dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo				
garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006				
s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore				
all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle				
prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale				
importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di				
regolare esecuzione della fornitura rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A.				
5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo		t. Leo		
consenso espresso in forma scritta dalla S.C.RPiemonte S.p.A.	TE S.I	al Dot	Н	
6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto	S.C.R. PIEMONTE S.p.A	siglato in originale dal Dott. Leo	MASSARI	
dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà	PIEN	ı origii	MA	_
provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal	S.C.R.	lato ir		
ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla S.C.RPiemonte S.p.A.	. •	sig		
7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo,				
S.C.RPiemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione nei				
Pagina 20 di 31				

confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni	
Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo	
restando il risarcimento del danno.	
8. Il Fornitore, con la stipula della Convenzione assume in proprio,	
manlevando S.C.RPiemonte S.p.A. e gli Enti contraenti, ogni responsabilità	
per danni a persone o cose di terzi, cagionati dai beni e dalla esecuzione delle	 ALIA ale dal RBO]
prestazioni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, anche	CONVA TEC ITALIA S.r.l. siglato in originale dal Sig. Francesco CARBONI
se eseguite da parte di terzi soggetti.	VA TI tto in c
ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	CON sigls
1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C., nonché alle	
specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento	
delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione del	
contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:	
- esito positivo delle verifiche antimafia;	
- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10%	
dell'importo contrattuale;	
- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle	
prestazioni affidate;	p.A. tt. Lec
- cessione di tutto o parte del Contratto;	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
- per ogni singolo lotto, subappalto non autorizzato;	TEMONT riginale da MASSARI
- ingiustificata sospensione della fornitura;	
- fallimento o altre procedure concorsuali;	S.C.R glato ii
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed	Si S
assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non	
Pagina 21 di 31	

ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;				
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo				
accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;				
- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e				
sicurezza;		S.r.l	Sig.	
- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in		ALIA	siglato in originale dal Sig	CARBONI
sede di procedura;		C II	origina	co CA
- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la		VA TI	to in c	Francesco
risoluzione di diritto sia espressamente comminata.		CONVA TEC ITALIA S.r.I.	sigla	표 —
Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a				
seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. – Piemonte S.p.A. e				
comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura. In tal caso il				
Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la				
continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni sino				
all'individuazione di un nuovo Fornitore.				
In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione e/o del/i contratto/i di				
fornitura S.C.RPiemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata				
per lo specifico lotto rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la		Ā.	Leo	
parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura		E S.p	siglato in originale dal Dott. Leo	_
risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale			ıale da	MASSAR]
di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera			origir	MAS –
raccomandata A/R. In ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. – Piemonte		C.R.	ato in	
S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.		S	sigl	_
2. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per				
iscritto da S.C.RPiemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla				
Pagina 22 di 31				

dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al	
presente articolo.	
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui	
al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti	
inadempimenti per i quali S.C.RPiemonte S.p.A. non abbia ritenuto di	
avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di	CONVA TEC ITALIA S.r.l siglato in originale dal Sig. Francesco CARBONI
pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	EC II Origin
4. Nel caso di risoluzione S.C.RPiemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al	VA T VA T ato in rances
risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal	CON sigla
Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe	
sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.	
ART. 14 - SUBAPPALTO	
Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di	
subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.	
ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E	
REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO	
1. Salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., è fatto	
assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i	Leo
singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.	E S.p
In caso di violazione di detti divieti, S.C.RPiemonte S.p.A e le	TEMONT riginale da MASSARI
Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e	PEN PRA Origin MAS
spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
Convenzione e l'ordinativo di fornitura.	— S lgis —
2. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 117	
D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti	
Pagina 23 di 31	

al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'effettuazione	
dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che	
consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.	
ART. 16 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE	
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o	CONVA TEC ITALIA S.r.I siglato in originale dal Sig. Francesco CARBONI
all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di	
brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.	ONVA TEC ITALIA S.r. siglato in originale dal Sig Francesco CARBONI
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti	VA T VA T ato in a rances
una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il	CON sigla
Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni	
Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i	
danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime	
Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A.	
3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il	
Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di	
difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni	
Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al	
difensore scelto dal Fornitore.	Leo
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma	
precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
S.C.R. Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al	PIEN Origin MAN
risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno	.C.R.
facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e la	
Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il	
corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.	
Pagina 24 di 31	

ART. 17 - REFERENTI DELLA FORNITURA				
1. La Dott.ssa Monica TASSORELLO Responsabile della Fornitura nominata				
dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente				
responsabile nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. – Piemonte				
S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità di		CONVA TEC ITALIA S.r.l.	siglato in originale dal Sig.	
rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.		[ALI		ARBO
2. Il Fornitore ha nominato, altresì, i Dott.ri Monica MASONE, Valentina		EC II	origin	Francesco CARBONI
MEREU e Giancarlo GROSSO quali Collaboratori Scientifici che espletano le		VA T	ato in	rances
funzioni di cui al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico.		CON	sigls	ഥ —
ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO				
1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il "Direttore				
dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119				
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun				
singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento				
dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed				
all'applicazione delle penali.				
2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per				
garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della		Ą.	. Leo	
cauzione definitiva.		— ع. S.D.	siglato in originale dal Dott. Leo	
3. Il D.E.C., dell'Ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed		IONT	ale da	MASSARI
entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo		S.C.R. PIEMONTE S.p.A.	origin	MAS
Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. Piemonte S.p.A. ed al Fornitore			ato in	
il certificato di regolare esecuzione delle forniture.		Ŋ	sigls	
Pagina 25 di 31				

	ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI					
	1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,					
	delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione					
	ed assistenza dei lavoratori.			ıl Sig.	_	
	2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le		S.r.l		Z	
	norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni		CONVA TEC ITALIA S.r.l.	ale da	ARBO	
	ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed		EC II	origin	C0 C/	
	igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri		VA T	siglato in originale dal Sig	Francesco CARBONI	
	dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in		CON	sigla	丘 -	
	relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso,				_	
	tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure					
	integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione					
	della fornitura.					
	3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura					
	senza posa in opera, S.C.R. – Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I.					
	(Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).					
	Resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato					
	disposto dell'art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 28		5.A.	t. Leo		
	del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di		re S.	siglato in originale dal Dott. Leo	=	
	Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle		MON		MASSAR	
	prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al		S.C.R. PIEMONTE S.p.A	ı origi	MA	
	momento della pubblicazione della presente procedura.			lato in		
	Pertanto qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da		9 1	sig		
	interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di					
	sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d.					
	Pagina 26 di 31					
1						

D.U.V.R.I.), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte	
integrante dello stesso.	
Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario,	
andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi	
dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile,	
al prezziario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate	
singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.	EC I7 origin seo C/
ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI	NVA TEC lato in orig Francesco
1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di	CON sigls
correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n.	
196/2003, ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali" con	
particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di	
sicurezza da adottare.	
2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione	
sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da	
qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per	
errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi	
elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del	A. t. Leo
D.Lgs. n.196/2003.	
3. S.C.R Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua	TEMONT riginale da
esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della	PIEN Origin MA:
Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della	
stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per	
fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio	
dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori	
Pagina 27 di 31	

	risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R Piemonte S.p.A acquisisce e					
	tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore					
	aggiudicatario.					
	4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione acconsentono		_•			
	al trattamento da parte di S.C.R Piemonte S.p.A. dei dati personali alla		A S.r.l.	l Sig.	Į.	_
	stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al		[ALL	ale da	ARBO 	
	monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al		CONVA TEC ITALIA	siglato in originale dal Sig	Francesco CARBONI	
	contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei		VA T	ato in	rances	
	dati personali inviati per conoscenza a S.C.R Piemonte S.p.A. dalle		CON	sigla	<u>r</u> –	
	Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.				_	
	5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei,					
	informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.					
	6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati					_
	personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in					_
	qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel					
	bando di gara e suoi allegati.					
	7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di					
	Gestione di S.C.R Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per		.A.	t. Leo	_	
	l'esercizio dei diritti sopradescritti.		S.C.R. PIEMONTE S.p.A	al Dotí	- 1	
	8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base			siglato in originale dal Dott. Leo	MASSARI	
	delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed		PIEN	origir	MAS	
	il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto		.C.R.	ato in	_	
	reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n.		7 2	Sigl	_	
	196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").					
	Pagina 28 di 31					
1						

ADT 21 DISCIPLINA ADDITION DI E					
ART. 21 - DISCIPLINA APPLICABILE L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione,					
dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal					
Capitolato Tecnico.		÷	al Sig.		
La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di		A S.r		INC	
settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della		TALI	ıale da	ARBC	
presente Convenzione e relativi allegati.		CONVA TEC ITALIA S.r.l	siglato in originale dal Sig	Francesco CARBONI	
ART. 22 - FORO COMPETENTE		VA T	ato in	rance	
Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione,		CON	sigls	Ĭ,	
esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai					
singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.					
ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI					
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad					
eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e alle					
Amministrazione contraenti per legge, ivi incluse le eventuali spese di					
registrazione del Contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.					
2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio					
di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore		p.A.	t. Leo		
Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del		re s.	al Dot	17	
D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata		S.C.R. PIEMONTE S.p.A	nale d	MASSARI	
l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 de D.P.R.			ı origi	MA	
n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.			siglato in originale dal Dott. Leo		
		9 1	sig		
Pagina 29 di 31					

ART. 24 - CLAUSOLA FINALE				
1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della				
Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o				
l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.	 •			
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della	 A S.r.l	l Sig.	Z	
Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di	 [ALI	ale da	\RB0	
S.C.RPiemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun	 EC II	siglato in originale dal Sig	°C0 C	
caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano	 CONVA TEC ITALIA S.r.I.	ato in	Francesco CARBONI	
comunque di far valere nei limiti della prescrizione.	 CON	sigla	ĬŢ,	
3. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di				
tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli				
effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte				
le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato				
quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di				
specificatamente aver considerato le seguenti clausole: art. 2 - Oggetto della				
Convenzione; art. 3 – Durata; art. 6 – Obbligazioni specifiche del Fornitore;				
art. 9 – Corrispettivi e modalità di pagamento; art. 10 – Penali; art. 13 –				
Clausola risolutiva espressa; art. 14 – Subappalto; art. 16 – Brevetti industriali).A.	t. Leo		
e diritti d'autore; art. 15 – Divieto di cessione del contratto e regolazione della	 C.R. PIEMONTE S.p.A	siglato in originale dal Dott. Leo		
cessione del credito; art. 20 - Trattamento dei dati; art. 21 - Disciplina	 MON	nale d	MASSARI	
applicabile; art. 22 – Foro competente; art. 23 – Spese contrattuali; art. 24 –	 PIE	ı origi	MA	
Clausola finale.	S.C.R.	lato ir		
	 ()	sig		
Pagina 30 di 31				

Torino, lì 13/02/2014		
Letto, confermato e sottoscritto.		
Letto, comermato e sottoscritto.		
S.C.RPIEMONTE S.p.a.	IL FORNITORE	
Firmato in originale dal Dott Leo	Firmato in originale dal Sig.	
MASSARI	Francesco CARBONI	
	Posino 24 di 24	
	Pagina 31 di 31	